

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA. DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 14 del 03 Settembre 2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 33 del 24 novembre 2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 17 del 19 Giugno 2015

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 04 del 27 aprile 2016

INDICE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Art. 1 - <i>Oggetto</i> | pag. 4 |
|-------------------------------|--------|

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

| | |
|---|------|
| Art. 2 – <i>Disciplina e presupposto dell'imposta</i> | » 4 |
| Art. 3 - <i>Fabbricati rurali</i> | » 5 |
| Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i> | » 5 |
| Art. 5 - <i>Soggetto attivo</i> | » 6 |
| Art. 6 - <i>Base imponibile</i> | » 6 |
| Art. 7 - <i>Determinazione delle aliquote</i> | » 7 |
| Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> | » 7 |
| Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i> | » 8 |
| Art. 10 - <i>Esenzione per gli enti non commerciali</i> | » 10 |
| Art. 11 - <i>Agevolazioni per i terreni</i> | » 11 |
| Art. 12 - <i>Quota riservata allo Stato</i> | » 12 |
| Art. 13 - <i>Versamenti</i> | » 12 |
| Art. 14 - <i>Dichiarazione</i> | » 13 |

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

| | |
|--|------|
| Art. 15 - <i>Presupposto dell'imposta</i> | » 15 |
| Art. 16 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i> | » 15 |
| Art. 17 - <i>Soggetti passivi</i> | » 15 |
| Art. 18 - <i>Base imponibile</i> | » 16 |
| Art. 19 - <i>Determinazione delle aliquote</i> | » 16 |
| Art. 20 - <i>Servizi indivisibili</i> | » 17 |
| Art. 21 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> | » 17 |
| Art. 22 – <i>Riduzioni</i> | » 17 |
| Art. 23 - <i>Versamenti</i> | » 18 |
| Art. 24 - <i>Dichiarazioni</i> | » 19 |

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| | |
|---|------|
| Art. 25 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i> | » 20 |
| Art. 26 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i> | » 20 |
| Art. 27 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i> | » 20 |
| Art. 28 - <i>Base imponibile</i> | » 21 |
| Art. 29 - <i>Determinazione della tariffa</i> | » 22 |
| Art. 30 - <i>Copertura dei costi del servizio</i> | » 22 |
| Art. 31 - <i>Piano finanziario</i> | » 22 |
| Art. 32 - <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa</i> | » 23 |
| Art. 33 - <i>Obbligazione tributaria</i> | » 23 |
| Art. 34 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i> | » 23 |
| Art. 35 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | » 25 |
| Art. 36 - <i>TARI giornaliera</i> | » 25 |
| Art. 37 - <i>Tributo provinciale</i> | » 25 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Art. 38 - <i>Dichiarazione</i> | pag. 25 |
| Art. 39 - <i>Versamenti</i> | » 27 |

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

| | |
|--|------|
| Art. 40 - <i>Funzionario responsabile</i> | » 27 |
| Art. 41 - <i>Verifiche e accertamenti</i> | » 27 |
| Art. 42 - <i>Accertamento con adesione</i> | » 28 |
| Art. 43 - <i>Rimborsi</i> | » 28 |
| Art. 44 - <i>Sanzioni</i> | » 28 |
| Art. 45 - <i>Ravvedimento</i> | » 28 |
| Art. 46 - <i>Interessi</i> | » 29 |
| Art. 47 - <i>Riscossione coattiva</i> | » 29 |
| Art. 48 - <i>Contenzioso</i> | » 29 |
| Art. 48 bis - <i>Interpello</i> | » 29 |
| Art. 49 - <i>Rinvio</i> | » 29 |
| Art. 50 - <i>Entrata in vigore</i> | » 29 |

| | |
|------------------|------|
| ALLEGATO 1 | » 30 |
| ALLEGATO 2 | » 31 |

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

Oggetto

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), di Tasi (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2

Disciplina e presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 703, della [Legge 147/2013](#), l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) avviene in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del [D.L. 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), dagli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23](#). La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), laddove espressamente richiamate, nonché del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#) e dal [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito [dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124](#), della [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) e del [D. L. 24 gennaio 2015, n. 4](#). e della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

2. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni incolti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell'applicazione dell'IMU:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2, del [D.L. 223/2006](#) in base al quale un'area è da

considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del [D.Lgs. 504/1992](#), vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 3

Fabbricati rurali

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 5 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile .

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-*bis* del [D.L. 557/1993](#), il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Art. 4

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5, comma 3 del [D.Lgs. 504/1992](#), la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base imponibile i

contribuenti si attengono ai valori determinati nella tabella allegata (Allegato 2) al presente regolamento e determinati periodicamente con propria delibera dalla Giunta Comunale.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, ove soggetti ad imposta, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

6. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 244, della [Legge 190/2014](#), nelle more dell'attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».(comma aggiunto)

Art. 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#). L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%.

2. L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [Tuir](#), ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

3. L'aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

4. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%.

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dal 2014, l'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base.

5. All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.

6. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

7. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

Art. 9

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, [D.Lgs 23/2011](#), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, del [D.Lgs. 504/1992](#), con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della [Costituzione](#), e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [legge 27 maggio 1929, n. 810](#);
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del [TUIR](#),

approvato con [D.P.R. 917/1986](#), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

3. Ai sensi dell'art. 21 del [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#), sono esenti dall'IMU gli immobili delle ONLUS

4. Ai sensi del comma 86, dell'art. 1 della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è applicabile l'esenzione dall'IMU

5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#), nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, è applicabile l'esenzione dall'IMU

6. Ai sensi dell'art. 2 del [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. Dal 2014, non si applica altresì l'imposta alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008](#);
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

8. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) Mancanza o insufficienza di servizi igienici essenziali; mancanza o inefficienza degli impianti

tecnologici (riscaldamento, idrico, elettrico); necessità di rifacimento della copertura per consistenti infiltrazioni d'acqua; immobile in fase di ristrutturazione in possesso di concessione o autorizzazione edilizia. *(capoverso aggiunto)*

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

9. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

10. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

11. dall'anno 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. *(comma aggiunto)*

12. dall'anno 2016 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento. *(comma aggiunto)*

13. dall'anno 2016 sono esenti gli immobili assoggettati al vincolo di patrimonio culturale utilizzati per attività culturali e di fruizione pubblica. *(comma aggiunto)*

Art. 10

Esenzione per gli enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del [D.Lgs. 504/1992](#), si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del [D.L. 262/2006](#), che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel [D.M. 19 novembre 2012, n. 200](#). Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad

altri enti che svolgano attività analoghe.

4. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

6. Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

7. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per l'anno 2012 è dovuta per intero.

Art. 11

Terreni *(sostituisce precedente articolo 11)*

1. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

2. Per gli altri terreni, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 12

Quota riservata allo Stato

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza. **4.** Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

6. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

- il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
- se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore

a detto importo;

- la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
- i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
- l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.
- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721, della [Legge 147/2013](#).

9. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Art. 14

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della [legge 383/2001](#) prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#);
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
 - le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado; (*capoverso aggiunto*)
- b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:
- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
 - gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
 - il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
 - l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
 - gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
 - gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
 - gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del [D.P.R. 616/1977](#);
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [D.P.R. 601/1973](#) (art. 7, comma 1, lett. c), del [D.Lgs. 504/1992](#));
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla [legge 104/1992](#) (art. 7, comma 1, lett. g), del [D.Lgs. 504/1992](#));
 - gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
 - i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
 - se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
 - se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
 - le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
 - gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al [D.Lgs. 427/1998](#) (multiproprietà);
 - gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
 - se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
 - gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
 - tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis, del [D.L. 102/2013](#)).
6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#), secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO III

IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 15 *(sostituisce precedente articolo 15)*

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 16 *(sostituisce precedente articolo 16)*

Esclusioni ed esenzioni

1. A decorrere dal 2016, sono escluse dalla TASI le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#). L'esclusione opera anche a favore delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale da leggi e regolamenti.

2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

4. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

5. Dal 2016, la TASI non si applica altresì:

- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- g) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- h) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai

compiti istituzionali.

7. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

8. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

Art. 17

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1. *(sostituisce il precedente comma 1)*

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del **20%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

8. dall'anno 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è versata esclusivamente dal possessore nella misura del 80%, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. *(comma aggiunto)*

Art. 18

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011,](#)

[n. 214](#), all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed al comma 4 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#).

4. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. *(comma aggiunto)*

5. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4. *(comma aggiunto)*

Art. 19

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della [Legge 147/2013](#).

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato [decreto-legge n. 201/2011](#).

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati

all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari a zero per mille. *(comma aggiunto)*

Art. 20

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della [legge 147/2013](#) la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima [Legge 147/2013](#), vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

| SERVIZIO | COSTO |
|---|--------------|
| Illuminazione pubblica | 111.500,00 |
| Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale | 16.000,00 |
| Servizio Protezione Civile | 6.934,00 |
| Servizio di Polizia Municipale | 46.850,00 |

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 21

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

Art. 22

Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

a) immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
- d) Mancanza o insufficienza di servizi igienici essenziali; mancanza o inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento, idrico, elettrico); necessità di rifacimento della copertura per consistenti infiltrazioni d'acqua; immobile in fase di ristrutturazione in possesso di concessione o autorizzazione edilizia. *(capoverso aggiunto)*

Art. 23

Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, [del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Ai fini di quanto previsto dai due commi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 21 ottobre, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto,

comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

8. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

9. Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

10. Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo del tributo, i soggetti passivi della TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 24

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mano presso l'ufficio protocollo nel palazzo municipale sito in via Roma n. 3 98040 Roccavaldina, o per raccomandata A.R. al citato indirizzo allegando copia di un documento di riconoscimento oppure attraverso Email PEC al seguente indirizzo: comuneroccavaldina@pec.it in quest'ultima ipotesi la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale ovvero scannerizzata con allegato copia documento d'identità.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario dell'utenza, l'ubicazione specificando il numero civico e l'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione, la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle riduzioni o agevolazioni.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 4, comma 6 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

TITOLO IV

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 25

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 26

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 27

Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- 1 strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - 2 strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - 3 edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - 4 mancanza o insufficienza di servizi igienici essenziali; mancanza o inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento, idrico, elettrico); necessità di rifacimento della copertura per consistenti infiltrazioni d'acqua; immobile in fase di ristrutturazione ed in possesso di concessione o autorizzazione edilizia.
- e) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

- f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

Art. 28

Base imponibile

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

| <i>Categoria di attività</i> | <i>% di riduzione</i> |
|------------------------------|-----------------------|
| Imprese artigiane | 30% |

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

7. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono identificate come di seguito riportato: Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

8. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Art. 29

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#)

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

Art. 30

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base ai criteri definiti dal [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 31

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio o in assenza del soggetto gestore dall'ufficio tecnico comunale, che lo trasmette al Comune per la sua approvazione entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#).

Art. 32

Elementi necessari per la determinazione della tariffa

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento a: codice ATECO, codice attività

IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi.

Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione o in mancanza quello di una unità ogni 40 metri di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano con n. 1 occupante.

Art. 33

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 43.

Art. 34

Riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della quota variabile.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

4. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: riduzione fino ad un massimo del 30% della quota variabile

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

1. abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione 10% della quota variabile ;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni (centottantatre) giorni nell'anno solare: riduzione 30% della quota variabile;
3. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni (centottantatre) giorni nell'anno solare: riduzione

30% della quota variabile;

4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 30% della quota variabile;

5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30% della quota variabile.

6. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 30 % della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante:

a) di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione di acquisto dell'apposito contenitore;

b) l'utilizzo del composte dato in comodato d'uso dal Comune.

L'ammissione all'agevolazione parte dal giorno di effettivo utilizzo della compostiera e può essere revocata a seguito di accertato mancato uso del composte.

Il compostaggio domestico comporta la rinuncia al servizio comunale di raccolta porta a porta della frazione umida dei rifiuti organici biodegradabili (scarti di cucina, verdure) e del verde (ramaglie rifiuti provenienti dallo sfalcio).

7. ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66% della parte variabile.

8. Con decorrenza 1° gennaio 2015 ai nuclei familiari residenti con 3 o più figli minorenni a carico riduzione del 10% della quota variabile

9. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non sono cumulabili.

10. Sono escluse totalmente dalla tariffa gli immobili di proprietà comunale, in disponibilità dell'Ente e/o assegnati ad associazioni senza fini di lucro, ubicati all'interno del proprio territorio.

11. Il Comune può avvalersi della facoltà di prevedere esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previo esplicito accertamento documentale dell'ufficio servizi sociali a cui compete la valutazione delle istanze. La copertura dei relativi oneri è finanziata con risorse di bilancio.

12. Sono esentati dal pagamento della TARI le abitazioni di proprietà con un unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private.

Art. 35

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 10% della tariffa giornaliera per i giorni di mancata effettuazione del servizio.

Art. 36

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 37

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 38

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mano presso l'ufficio protocollo nel palazzo municipale sito in via Roma n. 3 98040 Roccavaldina, o per raccomandata A.R. al citato indirizzo allegando copia di un documento di riconoscimento oppure attraverso Email PEC al seguente indirizzo: comuneroccavaldina@pec.it, in quest'ultima ipotesi la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale ovvero scannerizzata con allegato copia documento d'identità.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare

della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione relativa alle UTENZE DOMESTICHE deve contenere: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario dell'utenza ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza, l'ubicazione specificando il numero civico e l'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione, la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione relativa alle UTENZE NON DOMESTICHE deve contenere: i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) l'ubicazione, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione, la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle riduzioni o agevolazioni con l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

5. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 39

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere frazionato in almeno tre rate annuali le cui scadenze saranno preventivamente stabilite con Delibera di Giunta Comunale previa proposta degli uffici competenti.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 37 è inferiore ad € 12,00.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 40

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 41

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#).

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12,00.

Art. 42

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D.Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#). *(sostituisce il precedente comma 1)*

Art. 43

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 44 *(sostituisce precedente articolo 44)*

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Art. 45 *(sostituisce precedente articolo 45)*

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del [D.Lgs. 472/1997](#), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 3,75% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

4. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Art. 46 *(sostituisce precedente articolo 46)*

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso legale ed è determinata tenendo conto che dal 1° gennaio 2016 la misura del tasso di interesse legale è pari allo 0,2%.

Art. 47

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 48

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 *(comma aggiunto)*

Art. 48 bis *(articolo aggiunto)*

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati dalle leggi in materia.

Art. 49

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla IUC contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#).

Art. 50

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

| | |
|----|--|
| | UTENZA DOMESTICA |
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO |
| 2 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE |
| 3 | STABILIMENTI BALNEARI |
| 4 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI |
| 5 | ALBERGHI CON RISTORANTE |
| 6 | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE |
| 7 | CASE DI CURA E RIPOSO |
| 8 | UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI |
| 9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO |
| 10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI |
| 11 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE |
| 12 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) |
| 13 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO |
| 14 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE |
| 15 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI |
| 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE |
| 17 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA |
| 18 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI |
| 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE |
| 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE |
| 21 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB |

ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO AI FINI "IMU" DELLE AREE FABBRICABILI:

| LOCALIZZAZIONE AREE | VALORE/mq. |
|---------------------|--|
| Zona "A" | €. 20,00 |
| Zona "B1" | €. 60,00 |
| Zona "B2" | €. 60,00 |
| Zona "C" | €. 60,00 |
| Zona "D" | €. 80,00 |
| Zona "E" | Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ". |
| Zona "F" | Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ". |

DETERMINAZIONE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO AI FINI "IMU" DEI FABBRICATI CENSITI AL N.C.E.U. IN CATEGORIA "F/2-F/3-F/4" ED ENTI URBANI SENZA CORRISPONDENZA, ASSIMILABILI AD AREE FABBRICABILI:

| CATEGORIE F/2, F/3 e F/4 | |
|------------------------------------|----------------|
| in zona agricola e rurale | € 15,00 al mq. |
| in qualsiasi zona omogenea del PRG | € 40,00 al mq. |

| CATEGORIA F/1 | |
|--|-------------|
| fabbricati censiti al N.C.T. con qualità "Ente Urbano" per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, in qualsiasi zona omogenea del PRG | € 40,00 mq. |